Titolo

Responsabilità disciplinare del Presidente e legale rappresentante della società – responsabilità diretta ed oggettiva della società - mancato adempimento ex art 126 C.G.S.

Descrizione

La società calcistica risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Presidente, per aver omesso di dare notizia alle proprie tesserate della loro convocazione presso la Procura Federale.

Il relativo accordo, ex art 126 C.G.S., si intende risolto in caso di mancato adempimento della società e il conseguente procedimento di responsabilità disciplinare comporta l'applicazione di un aggravamento della comminata sanzione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

55/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Coscia

Riferimenti normativi

art 6, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 1 C.G.S., C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. A) n.1 del Codice di Giustizia Sportiva; art 126 C.G.S.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 123/TFN del 16.1.2025 - (ASD Littoriana Futsal C5 - Reg. Prot. 114/TFN-SD)